

P.U. 31-1//2024 Liquidazione controllata

ORIGINALE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA

Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

L.C. 20/24
SENT. 95/24
REP. 181/24

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Patrizia Fantin	Presidente rel.
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice relatore
Dott. Francesco Ambrosio	Giudice

riunito in camera di consiglio
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata sopra emarginato promosso

da

DERICOLOSO DAVIDE (C.F. DRCDVD88P20F839W)

VINCI FEDERICA (C.F. VNCFRC90R51I690G)

residenti in Seregno via Fogazzaro n.4, assistiti dall'avv. TURCO GIANNI

CONCLUSIONI

- 1) dichiarare ai sensi dell'art. 270 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza l'apertura della procedura di liquidazione in capo ai signori Davide Dericoloso e Federica Vinci, al fine di consentire un soddisfacimento dei creditori, con le modalità previste dalla legge mediante la liquidazione di tutto il patrimonio disponibile e di quello che dovesse eventualmente sopravvenire nel corso dei quattro anni successivi all'apertura della procedura stessa;
- 2) nominare il Liquidatore nella persona dell'Organismo di Composizione della Crisi dott. Tofani;



3) **disporre** che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, **non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione** da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, cessando dunque ex art. 150 CCII le procedure esecutive eventualmente iniziate.

4) **stabilire idonea forma di pubblicità** della domanda e della sentenza, mediante inserimento nel sito internet del Tribunale, nonché l'annotazione nel Registro delle Imprese se presente impresa in essa registrata;

5) **ordinare** la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili (nel caso specifico non presenti);

6) **ordinare l'esclusione dalla liquidazione**, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 268 comma 4, delle somme necessarie per sostenere il proprio mantenimento personale, ed in particolare, per la durata della procedura, l'importo di € 1.250,00 per quanto riguarda la liquidazione controllata del signor Dericoloso e l'importo di € 850,00 per quanto riguarda la liquidazione controllata della signora Vinci.

*

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 8.02.2024 DERICOLOSO DAVIDE e VINCI FEDERICA hanno chiesto, ai sensi dell'art. 268, comma 1, CCII, l'apertura della procedura della propria liquidazione controllata, allegando di essere conviventi e di far parte di un unico nucleo familiare composto anche da due figli minori e di non riuscire più ad onorare i debiti contratti, aventi una comune origine, *essendosi manifestato un oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile di entrambi* a causa dei problemi lavorativi sorti successivamente all'assunzione delle obbligazioni (cfr. Relazione sulle cause sottoscritta dai debitori allegate sub E al ricorso¹) e di versare quindi in una situazione di sovraindebitamento. Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi dott. Riccardo Luigi Tofani, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha concluso esprimendo *“una valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”* ritenendo *“che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori”*.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poichè i ricorrenti risiedono nel Comune di Seregno, ricompreso nel circondario di questo Tribunale.

¹ Alla fine dell'anno 2019 la Sig.ra Vinci è stata licenziata e dunque conseguentemente posta in Naspi, percependo dunque un reddito mensile pari ad Euro 550,00 a scalare per i mesi successivi.

- Ad inizio dell'anno 2020, la Sig.ra Vinci aveva trovato un nuovo impiego presso The Children Island School. Purtroppo, però, la Pandemia da Covid 19 ha costretto alla chiusura forzata dell'attività scolastica in presenza, con il conseguente riposizionamento in Naspi della Sig.ra Vinci.

- Inoltre, a causa di riorganizzazione interna ad ATM strutturata in virtù di un accordo sindacale, il Sig. Dericoloso è stato trasferito presso la nuova sede ATM di via Novara in Milano passando dai turni notturni ai turni diurni. Tale riorganizzazione ha purtroppo comportato la diminuzione dello stipendio mensile del Sig. Dericoloso da Euro 1.900,00 ad Euro 1.500-1.600,00. Come si può evincere, il reddito familiare è calato drasticamente in pochi mesi, con la conseguente impossibilità per gli odierni ricorrenti di fronteggiare i debiti originariamente sottoscritti



La procedura

I ricorrenti hanno proposto la medesima procedura di sovraindebitamento e precisamente l'apertura della propria liquidazione controllata, sul presupposto della loro convivenza² e della genesi comune del sovraindebitamento.

Considerato che l'art. 66 CCII, il quale prevede la possibilità della presentazione di un unico progetto di risoluzione della crisi da parte di membri della stessa famiglia laddove siano conviventi o il sovraindebitamento abbia origine comune, è collocato tra le disposizioni generali relative alle procedure di composizione della crisi in cui è inserito anche l'art. 65 che richiama, tra le disposizioni applicabili alle soluzioni della crisi a disposizione dei debitori di cui all'art. 2, comma 1 lett. c), CCII, anche quelle del titolo V, capo IX (articoli da 268 a 277 CCII) che regolano la liquidazione controllata, deve ritenere ammissibile l'accesso congiunto, anche a detta procedura, ferma restando la distinzione delle masse attive e passive di ciascun debitore.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità.

Il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Nel determinare il contenuto della clausola di compatibilità deve farsi applicazione dei principi generali stabiliti dal Codice, tra i quali il dovere di buona fede e correttezza, richiamato all'art. 4, che impone al debitore di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto.

Si ritiene che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *m-bis*) con attenzione anche al tema della ragionevole durata della stessa (art. 5 co. 4 CCII).

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere del sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, oltre che per il vaglio di esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi, previsto dall'art. 269, comma 2, CCII, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272 CCII.

² Deve rilevarsi che dall'esame della Relazione sulle cause del sovraindebitamento prodotta sub allegato E, risulta che i ricorrenti siano coniugati ("il Sig. Dericoloso e la Sig.ra Vinci decisero di convogliare a nozze e celebrare congiuntamente il battesimo di Sophia").



In conclusione la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita oltre a quanto previsto dall'art. 39 CCII, a pena di inammissibilità della procedura, anche dall'ulteriore documentazione - eventualmente richiesta dal Tribunale a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del debitore - in quanto necessaria ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto dello stato di sovraindebitamento.

I ricorrenti hanno depositato la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII come attestato anche dall'OCC.

La relazione del Gestore, benchè scarna, illustra tuttavia la situazione economica patrimoniale e finanziaria dei debitori e può dirsi quindi rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII; sono inoltre state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione.

I debitori, coniugi conviventi, sono entrambi lavoratori dipendenti e precisamente il DERICOLOSO è stato assunto a tempo indeterminato in data 30.05.2019 presso ATM Milano e la VINCI presta la propria attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso The Children's Island Sas, pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 commi 1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII i ricorrenti sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario, inoltre, non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento che troverebbe, come già evidenziato, la causa nei sopraggiunti problemi lavorativi dei coniugi.

I coniugi hanno dichiarato di percepire un reddito mensile netto di € 1.500,00, quanto al DERICOLOSO (sul quale graverebbe il pignoramento del quinto) e di € 1.000,00 quanto alla VINCI.

Da modello 739/2023, congiunto, emerge che i ricorrenti hanno percepito un reddito annuo netto di circa 23.000/24.000,00 (pari a circa € 2.000,00 netti mensili) quanto al DERICOLOSO e di circa € 14.400,00 (pari ad € 1.200,00 mensili) quanto alla VINCI, ed un rimborso di € 2.108,00.

Mancano invece per entrambi le buste paga essendosi i ricorrenti limitati a produrre quelle afferenti i mesi da maggio ad agosto 2022 il DERICOLOSO; da maggio a luglio 2022 la VINCI, sarà pertanto cura del nominando liquidatore provvedere alla loro acquisizione al fine di verificare l'effettivo ammontare del reddito mensile e l'effettiva ed attuale trattenuta del dedotto pignoramento del quinto.



Anche la documentazione prodotta con riguardo ai saldi di conto corrente risale ai mesi di agosto e settembre 2023 e il gestore della crisi non ha provveduto a chiedere un aggiornamento e pertanto nulla è dato sapere circa l'effettivo saldo dei conti correnti cointestati e/o di titolarità esclusiva dei ricorrenti, evidenziandosi si n d'ora che dovranno comunque acquisire alla procedura tutte le somme presenti.

L'ulteriore attivo è costituito dall'autovettura Fiat panda, intestata alla VINCI il cui valore è stato indicato in € 4.000,00 e che i ricorrenti hanno chiesto di lasciare nella loro disponibilità per esigenza lavorative sino al temine della procedura

A fronte dell'attivo costituito dai soli redditi lavorativi sopra indicati (avendo dichiarato di non possedere immobili, altri beni mobili registrati, cassette di sicurezza e/o altri oggetti di valore pignorabile) e dalle somme residue dei conti corrente risulta, da quanto verificato dal Gestore della Crisi, un'esposizione debitoria dei ricorrenti come da tabelle qui di seguito riportate

Per Dericolo Davide

Descrizione	Importo in €
Agenzia Entrate-Riscossione	300,82
Regione Lombardia	246,00
Compass Banca spa	19.570,00
Agos Ducato spa	5.030,02
Kruk Investimenti srl	65.853,69
FCA Bank	6.637,34
Totale	97.637,87

Per Vinci Federica

Descrizione	Importo in €
Regione Lombardia	180,92
Agos Ducato spa	1.198,96
Kruk Investimenti srl	43.629,73
FCA Bank	6.637,34
Totale	51.646,95

a cui vanno aggiunte le spese della procedura in prededuzione quanto a quelle dell'OCC indicate in € 2.694,37 e del liquidatore e al privilegio quanto a quelle del difensore, rilevandosi che alcun compenso risulta tuttavia esposto nel ricorso (cfr. pg. 7).

Va inoltre considerato il fabbisogno personale mensile. L'elenco delle spese correnti di sostentamento sono state autocertificate dai ricorrenti **in complessivi € 2.100,00 mensili.**

Sulla base della documentazione prodotta, emerge pertanto la situazione di sovra-indebitamento dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, poiché il loro patrimonio personale non consente la soddisfazione regolare, e quindi integrale, tempestiva e con mezzi ordinari, delle proprie obbligazioni.

Alla luce di quanto precede, sussistono i presupposti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti con conferma del Gestore della crisi quale liquidatore.



Quota di reddito

Compete al Giudice delegato (arg. ex artt. 270 e 146 CCII), la determinazione della quota di reddito esclusa dalla presente liquidazione, il quale provvederà come da separato decreto, già evidenziandosi che quanto destinato alla procedura non può comunque essere inferiore al quinto pignorabile.

Sul pignoramento del quinto dello stipendio

Come sopra evidenziato essendo le buste paga risalenti al 2022 non è dato evincere se quanto allegato dai ricorrenti e precisamente che *“è attualmente in corso pignoramento presso terzi ad opera della Kurk Italia sullo stipendio mensile della Sig. Dericoloso”* sia effettivamente ancora in corso.

In ogni caso deve dichiararsi la non opponibilità alla procedura del pignoramento del quinto dello stipendio in capo al DERICOLOSO, qualora ancora in corso, trattandosi da un lato di credito futuro che sorge solo quando matura il diritto a percepire il rateo mensile e stante, dall'altro, la natura concorsuale della procedura in esame che determina, sin dal momento della sua apertura, l'applicazione dei principi di universalità, segregazione del patrimonio e rispetto della par condicio; principi che risulterebbero violati qualora si riconoscesse in capo ad un solo creditore, la possibilità di conservare il proprio diritto su di una parte del patrimonio, in tal modo sottratta alla concorsualità.

Sull'autovettura Fiat Panda

L'auto, utilizzata dal ricorrente per recarsi al lavoro, salvo che per manifesta infruttuosità dovrà essere oggetto di liquidazione e il suo ricavato utilizzato per la soddisfazione dei creditori atteso il disposto di cui all'art. 2740 c.c. Tuttavia stante la natura di bene strumentale, in quanto necessario per la produzione del reddito, si ritiene vi siano giustificati motivi ex art. 270 comma 2 lett. e) CCII per consentire che il debitore non sia immediatamente spossessato e ne sia consentito l'uso e sia posto in liquidazione quale ultimo atto prima della chiusura della procedura se avente ancora un valore

Durata

Con riguardo infine alla durata della procedura di liquidazione controllata deve osservarsi che i ricorrenti hanno proposto un piano di quattro anni e pertanto, pur non essendovi più una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies* L. 3/2012, la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dall'apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'apprensione della quota di reddito dei debitori e di ogni utilità sopravvenuta.

Può essere omissa l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dallo stesso debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Effetto automatico dell'apertura della procedura è poi il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.



P.Q.M.

Il Tribunale, visti gli artt. 66 e 270 CCII,

1) **dichiara** aperta per la durata di quattro anni la procedura di liquidazione controllata di **DERICOLOSO DAVIDE** (C.F. DRCDVD88P20F839W) e **VINCI FEDERICA** (C.F. VNCFR90R51I690G) residenti in Seregno via Fogazzaro n.4;

e **dichiara** altresì la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII (art. 3 regolamento UE 2015/848);

2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la Dott.ssa Patrizia Fantin;

3) **nomina** liquidatore il Dott. Riccardo Luigi Tofani con studio in Seregno Via Umberto I, 81 (PEC r.tofani@pec.headconsult-tofani.com);

4) **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

5) **ordina** ai debitori ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

6) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

7) **dispone** che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;

- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione agli eventuali beni immobili offerti in liquidazione;

- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;

- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;

- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;

- informi immediatamente il Giudice Delegato delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale dei debitori e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice,
nonché all'OCC e al Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 13/03/2024

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza

Il Presidente est.
Patrizia Fantin

